



le possibilità di sfruttamento dell'area stessa quali erano allora (necessità di arretramento del fronte stradale, servitù passive - peraltro usi ricadenti sull'area da coprirsi - altezza massiccia prevista per le costruzioni nella zona dal Regolamento edilizio, n. 22).

È da notarsi che - come risulta dalla memoria della Ripartizione Tecnica Sismobiliare presa a base dalla C.C.D., per il parere di cui sopra - gli uffici ravvisavano la possibilità che, data l'equità dello intervento previsto dall'Amministrazione per un centro di limitata importanza quale Vittorio Veneto, fosse sufficiente avere il permesso di costruire anche per un'altezza inferiore a quella massiccia sopra indicata.

Il Consiglio di Amministrazione in adunanza del 29 maggio 1958 - preso conoscenza del parere favorevole, espresso dalla C.C.D. "tenuto conto degli arre-